SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale** *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 febbraio 1990, n. 31.

Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La sovrattassa prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica nel caso del ritardato pagamento del prelievo di corresponsabilità sul latte relativo al mese di aprile 1988 purche detto versamento sia avvenuto entro il 30 settembre 1988. Non si dà luogo al rimborso di sovrattasse eventualmente già corrisposte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 282/1978 (Modalità di applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della Commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino) è il seguente:

«Art. 10. — Il controllo sull'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti CEE numeri 1079/77 e 1822/77 e dal presente decreto è affidato agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.

Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta.

In caso di irregolare tenuta della contabilità di magazzino di cui all'art. 4 del presente decreto si applica la pena pecuniaria da lire centocinquantamila a lire unmilione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3574):

Presentato dall'on. ZUECH ed altri il 26 gennaio 1989.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8 marzo 1989, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 27 aprile 1989; 3 maggio 1989.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 25 ottobre 1989.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato l'8 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1944):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 22 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione il 24 gennaio 1990 e approvato il 31 gennaio 1990.

90G0064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 settembre 1989, n. 454.

Regolamento concernente la pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965 n 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 111 del citato regolamento, che fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, n. 249)

modificato dal decreto 28 febbraio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 28 febbraio 1986), relativo alla deroga al suddetto divieto nel periodo da ottobre a giugno per i compartimenti da Rimini a Trieste;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il secondo piano nazionale della pesca approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1988) indica, per quanto concerne la pesca a strascico, la necessità di pervenire all'abrogazione della suddetta deroga all'art. 111 del citato regolamento n. 1639 del 1968;

Considerato che, per motivi economico-sociali della categoria interessata è necessario pervenire all'abrogazione di detta deroga con gradualità, in modo da mettere in grado gli interessati di poter intraprendere spontanee iniziative di alternativa;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nall'adunanza del 13 luglio 1989;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della citata legge n. 400/1988;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste la campagna di pesca a strascico 1989-90 è autorizzata nel periodo 1° novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12 millimetri. La distanza dalla costa non dovrà essere inferiore ad un miglio per i compartimenti da Rimini a Venezia e ad un miglio e mezzo per i compartimenti di Trieste e Monfalcone.

2. Ad iniziare dalla campagna di pesca 1990-91 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti suddetti è autorizzata nel periodo 1° novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12 millimetri ad una distanza non inferiore ad un miglio e mezzo.

Art. 2.

1. I capi dei compartimenti possono autorizzare all'esercizio della pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti marittimi previsti nel precedente art. 1 ed aventi stazza lorda fino 10 Tsl e potenza motore dichiarata dal costruttore o effettiva fino a 250 Hp.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati entro il 15 ottobre di ciascun anno, è annotata sulla licenza di pesca, ed ha validità limitata alle acque del compartimento marittimo d'iscrizione con possibilità di esercitare la pesca nei compartimenti di Rimini-Ravenna; Chioggia-Venezia; Monfalcone-Trieste.

3. Nei compartimenti di Monfalcone e Trieste sono ammesse anche le navi della marineria di Caorle, iscritte nel compartimento di Venezia, che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 3.

1. Con apposita ordinanza del capo del compartimento sono emanate le norme concernenti gli attrezzi, le zone ed i modi di esercizio della pesca di cui agli articoli 1 e 2.

2. È in ogni caso interdetto l'uso di attrezzi provvisti di denti o catene metallici.

Art. 4.

1. Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate, che devono portare su entrambi i lati dello scafo il contrassegno, ben visibile, determinato per ciascun compartimento dal decreto del Ministro della marina mercantile 14 ottobre 1985.

Art. 5.

1. Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere, direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione entro il dieci di ciascun mese i dati concernenti le quantità giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con l'indicazione della quantità delle specie più importanti nonché i dati relativi al numero delle giornate di pesca, utilizzando il modello conforme all'allegato *A*.

2. La mancata o inesatta trasmissione dei dati dà luogo, se non giustificata, a revoca dell'autorizzazione.

Art. 6.

1. Ciascun compartimento marittimo deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca, la quantità complessiva del pescato con l'indicazione delle quantità delle specie più importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca.

2. Copia della relazione e dei dati mensili di cui all'art. 5 devono essere inviati agli istituti scientifici di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1985.

Art. 7.

1. Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non debbono essere arrecati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca.

Art. 8.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 settembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1989
Registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge n. 963/1965:

«Art. 32 *(Potere del Ministro della marina mercantile)*. — Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa».

— Si trascrive il testo dell'art. 111 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima approvato con D.P.R. n. 1639/1968:

«Art. 111 *(Limitazioni di uso)*. — È vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottatti con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 6 aprile 1989 ha espresso a maggioranza parere favorevole alle proposte formulate dal gruppo di lavoro, nella seduta del 21 marzo 1989 e cioè di riportare la deroga alle modalità previste nell'anno 1978 per salvaguardare le forme giovanili e nel contempo consentire di pescare alcune specie che altrimenti non verrebbero più catturate.

90G0066

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 febbraio 1990.

Autorizzazione al dipartimento di fisiopatologia clinica della Università degli studi di Firenze all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla Università degli studi di Firenze - Dipartimento di fisiopatologia clinica in data 12 maggio 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare, modello Gyrosan S5 da 0.5 Tesla della Philips S.p.a., ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 14 ottobre 1986 e 5 dicembre 1986;

Visti altresì i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 30 marzo 1987;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto dipartimento all'installazione della citata apparecchiatura in data 9 luglio 1987;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 19 dicembre u.s.;

Decreta:

Il dipartimento di fisiopatologia clinica dell'Università degli studi di Firenze, è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto dipartimento e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 6 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0914

DECRETO 6 febbraio 1990.

Autorizzazione alla «Nuova clinica Latina» di Roma all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Nuova clinica Latina» di Roma, in data 26 maggio 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare, modello General Electric GE da 0.5 Tesla della General Electric S.p.a., ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 22 giugno 1988 e 28 giugno 1989;

Visti altresì i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 14 settembre 1988 e 23 giugno 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 4 gennaio 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 19 dicembre 1989;

Decreta:

La casa di cura privata «Nuova clinica Latina» di Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 6 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0915

DECRETO 6 febbraio 1990.

Autorizzazione agli Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Regina Elena - di Roma, all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dagli Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Regina Elena - di Roma in data 9 luglio 1988, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare, modello Magnetom da 1.5 Tesla della Siemens S.p.a., ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 3 febbraio 1989 e 16 maggio 1989;

Visti altresì i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 10 novembre 1988 e 24 maggio 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto Istituto all'installazione della citata apparecchiatura in data 6 luglio 1987;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 19 dicembre u.s.;

Decreta:

L'Istituto Regina Elena - Istituti fisioterapici ospitalieri - di Roma, è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto istituto e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 6 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0916

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 febbraio 1990.

Disposizioni sulla trasformazione industriale degli agrumi per la campagna 1989-90.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3848/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure speciali intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1124/89 del Consiglio del 27 aprile 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2987/89 della commissione del 3 ottobre 1989;

Visto il regolamento CEE n. 1372/89 del 19 maggio 1989 della commissione che fissa, per la campagna 1989-90, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione;

Visto il regolamento CEE n. 3007/89 della commissione del 5 ottobre 1989, che fissa, per la campagna 1989-90 il prezzo minimo d'acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsumas e delle clementine consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo, la loro trasformazione:

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1986);

Visto l'accordo interprofessionale del 17 gennaio 1990 valido per la campagna 1989-90 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale, ai sensi dei citati regolamenti CEE;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'accordo interprofessionale per la campagna 1989-90 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale (arance, limoni e mandarini) (allegato 1), stipulato in data 17 gennaio 1990 è approvato.

Detto accordo, parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dall'inizio della campagna di trasformazione e pertanto per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) un obiettivo di trasformazione pari a:

a) 700.000 tonn. di arance;
b) 200.000 tonn. di limoni;
c) 50.000 tonn. di mandarini;

2) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato 2);

3) 'istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni dei produttori, di centri di raccolta del prodotto per la verifica dei produttori associati conferenti, la concentrazione della produzione e lo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;

4) il pagamento, attraverso assegno circolare intrasferibile da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti;

5) le somme che le industrie pagano agli organismi associativi dei produttori per il prodotto conferito in esecuzione di contratti debbono essere rendicontate dal legale rappresentante della stessa industria all'AIMA.

A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima, dovranno provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di accredito, a ripartire agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione, sulla base della documentazione di conferimento.

Art. 2.

I centri di raccolta di cui al punto 3) del precedente art. 1 dovranno essere utilizzati esclusivamente per le operazioni di concentrazione delle produzioni conferite dai soci e l'avvio alla trasformazione industriale e pertanto, non è consentito l'uso dei suddetti centri di raccolta per l'attività inerente agli interventi di mercato.

Le unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ove lo ritengano opportuno, possono autorizzare la costituzione di centri di raccolta interassociativi.

I centri suddetti, gestiti a cura e responsabilità delle associazioni dei produttori, debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura e non potranno essere situati al di fuori della zona di produzione delle singole associazioni dei produttori. È comunque vietata la costituzione di centri di raccolta all'interno o nelle vicinanze degli impianti industriali. Qualora invece si tratti di impianti di trasformazione gestiti direttamente da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti Le associazioni dei produttori devono notificare agli assessorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura. In caso di constatato mancato o inefficiente funzionamento, dei suddetti centri, verrà data immediata comunicazione all'AIMA che provvederà ad adottare provvedimenti in merito.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di

cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente accordo, il presidente dell'associazione dei produttori ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale.

Art. 3.

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta le associazioni dei produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante, in entrata le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e la specie del prodotto conferito; in uscita, il suddetto registro deve riportare oltre alle indicazioni della quantità e specie, anche gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Le partite di agrumi che sono avviate nei centri di raccolta alle industrie trasformatrici acquirenti devono essere accompagnate dalla bolla di cui al precedente articolo, firmata dal rappresentante dell'associazione produttori responsabile del centro di raccolta, redatta in triplice copia. Delle tre copie, una viene trattenuta dal centro di raccolta, mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Un esemplare rimarrà agli atti dell'impresa di trasformazione e l'altro sarà consegnato al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Il gruppo di accertamento, fermi restando i compiti ad esso demandati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985, deve provvedere alla rispondenza qualitativa e del peso delle singole partite consegnate all'industria, annotando sulle bolle l'eventuale difformità di specie e la percentuale di scarto, ai fini della corresponsione della relativa compensazione finanziaria.

Art. 5.

Gli impegni di conferimento dei soci delle cooperative di produzione e trasformazione nonché quelli degli associati delle associazioni dei produttori ortofrutticoli che trasformano il prodotto dei soci, sono assimilati, per tutti gli effetti che ne derivano relativamente all'accordo interprofessionale alla contrattazione diretta tra imprese di trasformazione ed associazioni di produttori.

Art. 6.

E istituito un comitato di consultazione permanente per la verifica costante dell'applicazione dell'accordo interprofessionale per l'esame di aspetti particolari che dovessero emergere nel corso della campagna, anche relativamente alla modifica degli obiettivi di trasformazione nazionali che, comunque, non potranno superare i quantitativi trasformati nella campagna precedente.

Il comitato sarà costituito da un rappresentante designato dalle unioni nazionali dei produttori (UNAPOA, UNAPRO, UIAPOA), da un rappresentante delle federazioni cooperative (CONFCOOPERATIVE, LEGA, UNCI, AGCI), da un rappresentante delle associazioni industriali (ASSITRAPA, ANITAO, ANICAV, CITRAG, AIIPA), da un rappresentante del MAF e da un rappresentante delle regioni interessate.

Qualsiasi decisione assunta dal comitato verrà divulgata a mezzo circolare alle parti contraenti, e sarà vincolante ai fini del rispetto dell'accordo interprofessionale.

Il comitato si riunirà con cadenza quindicinale.

Art. 7.

Le industrie di trasformazione per la campagna 1989-1990, dichiarano entro il 15 giugno 1990, al MAF - Direzione generale tutela economica - Divisione V le quantità di agrumi lavorate nonche i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati con l'indicazione dei fornitori e le relative giacenze. Le suddette dichiarazioni devono essere riferite sia a prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione di cui al presente accordo interprofessionale e sia a quello contrattato al di fuori dell'accordo suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1990

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1989-90 PER GLI AGRUMI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (ARANCE. LIMONI. MANDARINI).

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'on. Ministro Mannino, il giorno 17 gennaio 1990,

tra le unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO da una parte

le associazioni degli industriali trasformatori ASSITRAPA, ANITAO, CITRAG, ANICAV, AIIPA dall'altra parte.

alla presenza delle organizzazioni agricole professionali e delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 e successive modificazioni ed il decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

Preso atto dell'impegno del Governo espresso dal Ministro Mannino di promuovere:

a) un incontro con le regioni maggiormente interessate con l'obiettivo di perfezionare le misure di riscontro e di controllo sull'origine e sulla qualità degli agrumi destinati alla trasformazione, al fine di consentire all'industria il rispetto dei tempi di lavorazione, ed alle associazioni il rispetto del calendario di consegna;

b) nelle sedi comunitarie, la proposta di svincolare il calcolo del prezzo minimo per i prodotti destinati alla trasformazione industriale degli agrumi da quello del prezzo di base e di acquisto al fine di renderlo economicamente conveniente per il reddito dei produttori;

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1989-90 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Con il presente accordo interprofessionale è indicato un obiettivo nazionale di:

tons 700.000 di arance;

tons 200.000 di limoni per la campagna invernale (1° dicembre 1989-31 maggio 1990);

tons 50.000 di mandarini.

Art. 2.

I prezzi minimi da corrispondere per arance, limoni e mandarini ai produttori non potranno essere inferiori a quelli previsti dai regolamenti comunitari.

Art. 3.

Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantità contrattate, le parti contraenti assumono l'obbligo:

a) i trasformatori di ritirare tutto il prodotto contrattato, e, comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore;

b) le associazioni dei produttori di consegnare tutto il prodotto contrattato e, comunque, in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore.

Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dal codice civile.

Le parti contraenti, inoltre, assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo:

1) a carico dell'industria il vincolo:

a) di effettuare la stipula dei contratti, avvalendosi esclusivamente delle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute con il sistema della vendita diretta e utilizzando i modelli unici di contratto parte integrante del presente accordo, nel rispetto dei piani di riparto elaborati dalle unioni nazionali di appartenenza e resi pubblici con il decreto ministeriale di recepimento dell'accordo interprofessionale (allegato 1);

b) del deposito dei contratti di trasformazione come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

2) a carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli il vincolo:

a) di stipulare esclusivamente contratti con il sistema della vendita diretta.

Art. 4.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con la sua supervisione, tra le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO e le associazioni di categoria industriale ASSITRAPA, ANITAO, CITRAG, ANICAV, AIIPA un comitato di consultazione permanente per la verifica costante dell'applicazione dell'accordo interprofessionale per l'esame di eventuali aspetti particolari che dovessero emergere nel corso della campagna, anche relativamente alla modifica degli obiettivi di trasformazione nazionali che, comunque, non potranno superare i quantitativi trasformati nella campagna precedente.

Il comitato si riunirà con cadenza quindicinale.

Qualsiasi decisione assunta del comitato verrà divulgata a mezzo circolare alle parti contraenti, e sarà vincolante ai fini del rispetto dell'accordo interprofessionale.

Art. 5.

Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli, la parte agricola assume l'obbligo:

di consegnare all'industria acquirente il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualità stabilite dai regolamenti comunitari, secondo i calendari di consegna che devono essere stabiliti nei contratti.

La parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle norme di qualità, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nei contratti;

b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nei contratti;

c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del prodotto entro e non oltre la data stabilita nei contratti.

Art. 6.

Le industrie di trasformazione assumono l'obbligo di pagare il prezzo pattuito, per tutti i prodotti oggetto del presente accordo, a ventuno giorni da presentazione fattura.

I pagamenti dovranno essere resi attraverso assegni circolari intrasferibili e/o bonifici bancari irrevocabili valuta fissa beneficiario.

I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco centro di raccolta.

Le parti potranno convenire, in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengono resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Viene rinviata alla contrattazione fra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa ai trasporti ed al ritmo delle consegne.

Art. 8.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione. I centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

È possibile, qualora lo si ritenga necessario, costituire centri unitari di più associazioni operanti nello stesso territorio o in zone limitrofe.

Art. 9.

Per la risoluzione di controversie che riguardano l'interpretazione o la esecuzione dell'accordo interprofessionale (in particolare dell'art. 3) o dei contratti di vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Viene rinviata ad intese dirette fra i singoli contraenti la disciplina relativa agli eventuali trasporti, agli eventuali contributi per servizi pattuiti ed effettivamente resi, alle particolari condizioni aggiuntive.

Art. 11

I contratti conclusi prima della stipula del presente accordo sono validi purché rientrino nei quantitativi massimi assegnati alle associazioni dei produttori dalle unioni nazionali di appartenenza nell'ambito degli obiettivi nazionali di trasformazione di cui all'art. 1.

Gli eventuali quantitativi eccedenti sono comunque validi ai fini della normativa comunitaria vigente.

UNAPOA	ASSITRAPA	COLDIRETTI
UIAPOA	ANITAO	CONFCOLTIVATORI
UNAPRO	CITRAG	CONFAGRICOLTURA
	ANICAV	ANCA-LEGA
	AIIPA	CONFCOOPERATIVE
		AGCI

ALLEGATO ALL'ACCORDO

PIANO DI RIPARTO PER LA CAMPAGNA DI TRASFORMAZIONE AGRUMI 1989-90.

(Quantità in tonn.)

U NAPOA

Associazioni	Arance	Limoni	Mandarini
1) APAS CT	64.968,0	17.499,4	1.000,0
2) AMPOA ME	3.156,6	320,3	--
3) APO CAPO D'ORLANDO	78.014,0	13.265,4	--
4) ASPO PA	1.460,0	5.119,5	5.400,0
5) APO ZAGARA PA	1.386,8	1.015,4	4.050,0
6) APOSO PA	--	7.338,0	--
7) AGROSERRE PA	2.005,2	8.466,9	860,0
8) PASAM SR	3.648,4	11.474,2	--
9) AGRISUD RG	784,6	--	1.300,0
10) ITALAGRUMI CT	10.000,4	130,1	280,0
11) AGRICOIA SUD RC	15.601,0	--	1.600,0
12) ELIOS APOA RC	20.857,0	836,1	--
13) APOA BRUZIA CS	11.460,4	--	140,0
14) SIBARIT CZ	14.600,0	--	240,0
15) COA CZ	1.532,2	--	--
16) APOA ESPERIA CZ	13.520,2	500,0	--
17) AGRUMARIA CAULONIA RC	2.440,8	--	84,0
18) APO BR	145,4	--	190,0
19) AZPAO TA	2.186,0	--	160,0
20) ALPRO MT	16.165,3	--	100,0
21) APO CE	1.477,4	--	100,0
22) APOPA NA	19.923,5	--	896,0
23) ICA NOLA	2.190,0	--	100,0
24) CONCOOSA SA	6.966,4	--	100,0
25) APO SA	145,4	--	--
26) ARPOS CA	365,0	54,7	--
TOTALE	295.000,0	66.020,0	16.600,0

UIAPOA

Associazioni	Arance	Limoni	Mandarini
1) AOSA NOCERA INF.	100,0	--	--
2) ASSOBASILICATA SC.J.	900,0	--	--
3) APOS BATTIPAGLIA	500,0	--	500,0
4) AOA SCAFATI	500,0	--	200,0
5) APOC ROSARNO	114.000,0	1.000,0	5.000,0
6) SICILFRUT PA	4.400,0	3.540,0	1.000,0
7) ASPAO PATERNO'	4.400,0	--	1.000,0
8) APPACROS SR	500,0	500,0	--
9) APAOI PA	700,0	14.900,0	5.100,0
10) APAOR RG	500,0	--	500,0
11) APOA CT	11.000,0	6.000,0	1.900,0
12) APAO SR	10.000,0	6.000,0	--
13) APAOA RIBERA	500,0	--	--
14) APAOM ME	5.000,0	3.540,0	900,0
15) COS VILLABATE	1.000,0	--	500,0
16) ASPOR CAMPANA NOC.	1.000,0	--	--
TOTALE	155.000,0	35.480,0	16.600,0

UNAPRO

	Associazioni	Arance	Limoni	Mandarini
	—	—	—	—
1)	APOA MORGANA ME	71.619,4	19.923,3	363,4
2)	COPROA CT	4.227,8	--	--
3)	UPEA ME	1.757,9	9.354,4	--
4)	AGRIFRUT PA	3.254,4	1.783,0	579,1
5)	APAS MEDITER. PA	1.766,4	5.135,6	294,1
6)	TRINACRIA FRUTTA PA	6.633,6	5.704,3	1.666,8
7)	APAC ME	13.809,6	11.177,0	865,6
8)	CIPA CT	9.009,6	700,0	300,0
9)	CONAGRUS CT	2.403,1	5.097,6	--
10)	EUROAGRUMI CT	10.864,8	38,0	--
11)	HIMERA PA	1.800,6	1.459,1	1.058,8
12)	ACOS PA	1.137,6	1.224,1	1.421,7
13)	AIPA PA	5.633,6	5.227,4	848,1
14)	APAOS PA	3.916,8	3.854,9	1.717,9
15)	ASCAO PA	2.728,8	3.033,4	930,0
16)	ASSOMEDITERRANEA PA	4.928,8	6.555,2	1.233,4
17)	CAB PA	947,2	2.875,9	540,3
18)	VALLE ELEUTERIO PA	1.926,4	1.868,5	1.432,9
19)	ACOPA PA	1.588,9	9.429,8	970,6
20)	ARPOA CZ	2.918,4	--	149,3
21)	CONAGROS RC	44.241,6	1.400,0	772,5
22)	POMONA RC	24.310,4	2.007,3	697,6
23)	AMUSA RC	5.996,0	34,2	300,9
24)	ASPOR CZ	1.092,8	--	117,7
25)	CASOR RC	20.731,2	617,0	474,3
26)	APOC SA	210,0	--	65,0
27)	APOC CE	244,9	--	--
28)	APOAC CA	300,0	--	--
	TOTALE	250.000,0	98.500,0	16.800,0

TOTALE NAZIONALE

Unioni	Arance	Limoni	Mandarini
—	—	—	—
UNAPOA	295.000,0	66.020,0	16.600,0
UIAPOA	155.000,0	35.480,0	16.600,0
UNAPRO	250.000,0	98.500,0	16.800,0
TOTALE	700.000,0	200.000,0	50.000,0

ALLEGATO 2

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Cod.	Sigla	Indirizzo	Località	Prov.	C.A.P.
2	A.P.O. CESENA	VIA RENATO SERRA N. 14	CESENA	FO	47023
3	A.P.O. IV ZONA	VIA LOCATELLI N. 1	VERONA	VR	37100
5	A.E.P.O.	PIAZZA INDIPENDENZA N. 19	S. DONA'DI PIAVE	VE	30027
6	CON.E.C.OR.	VIA A.CALZONI-PALAZZO UNICOPER	BOLOGNA	BO	40120
7	CON.CO.PRA.	VIA SEGANTINI N.10	TRENTO	TN	38100
8	C.O.R.E.R.	VIA FAENTINA N.106	RAVENNA	RA	48100
9	A.E.R.P.O.	VIA RIVA RENO N.65	BOLOGNA	BO	40100
10	CO.PRO.VALTI.	VIA I MAGGIO	TRESTINA	PG	06018
11	A.P.A.S.	PIAZZA BELLINI N. 19	CATANIA	CT	95131
13	V.O.G.	VIA RAIFFEISEN N. 2	BOLZANO	BZ	39100
14	C.I.O.D.	CORSO PORTARENO N. 103	FERRARA	FE	44100
15	A.Z.P. BARI FOGGIA	VIA TRIESTE N. 14	FOGGIA	FG	71100
16	A.P.O. BR-LE-TA	VIA CAVOUR N.10	BRINDISI	BR	72100
17	A.L.P.O.	VIA ENRICO FERMI N.161	ROMA	RM	00146
18	A.P.R.O.	VIA CLASSICANA N.313	RAVENNA	RA	48100
19	U.P.E.A.	VIA A.VOLTA N.100	CAPO D'ORLANDO	ME	98071
20	A.P.O.T. TOSCANA	CORSO ITALIA N. 73	PISA	PI	56100
21	CONS.FRUTTADORO DI ROMAGNA	VIA DISMANO N.2830	CESENA	FO	47023
22	A.P.O. TREVISO	VIA MARCONI N. 47	MOGLIANO VENETO	TV	31021
24	CO.O.P.A.	VIA OSLAVIA, 1/B	LENDINARA	RO	45026
25	A.P.A.O.I.	VIA GEN.ARIMONDI N. 48	PALERMO	PA	90143
26	ASSOPOMA	V.LE MAZZINI N. 19	TERAMO	TE	64100
27	A.P.O. CASERTA	VIA C.BATTISTI N.50	CASERTA	CE	81100
28	A.Z.P.A.O.	VIA ACCLAVIO N.15	TARANTO	TA	74100
29	C.I.P.A.	STRADALE A.MASERATI B.PALMA N.1	CATANIA	CT	95100
30	A.P.O.P.	VIA VESPUCCI N. 26	PISA	PI	56100
31	A.P.O.S.	CENTRALE ORTICOLA	BRONDOLO DI CHIOGGIA	VE	30015
32	E.S.O.	VIA TALFERGASSE N.18	BOLZANO	BZ	39100
33	CON.AGRU.S.	VIA ANZALONE N. 12	ACIREALE	CT	95024
35	U.P.O.M.	VIA T. CAMPANELLA 1	FANO	PS	61032
37	A.P.O.M.A.	VIA PAIETTI N.7	CASTELBALDO	PD	35040
39	P.O.A.	VIA FRATELLI FONTANA N. 36 SCALA G	TRENTO	TN	38100
40	A.P.O. FRIULI	VIA VALCELLINA C/O FRIULFRUCHT	SPILIMBERGO	PN	33097
41	PIEMONTE ASPROFRUT	VIA MONTE ZOVETTO N.20	CUNEO	CN	12100
42	A.P.O.S. BATTIPAGLIA	VIA DEL CENTENARIO N.161	BATTIPAGLIA	SA	84091

Cod.	Sigla	Indirizzo	Località	Prov.	C.A.P.
43	A.F.E. FERRARA	CORSO ISONZO N.84	FERRARA	FE	44100
44	A.C.O.M.	VIA GARIBALDI N. 67	FANO	PS	61032
46	A.J.P.O.A.	VIA CAPOTAGLIATA N 18	TARANTO	TA	74100
47	A.P.O.L.	VIA TURATI N.4	CECINA	LI	57023
48	A.P.O. BARICELLA	VIA E. MATTEI N.6	BARICELLA	BO	40138
49	CONAGROS	CONTRADA CARAO ROSARNO	ROSARNO	RC	89025
50	C.O.V.	VIA STELVIO N. 20	PONTE IN VALTELLINA	SO	23026
52	A.P.O.L. MILANO	VIA S. BARNABA N. 27	MILANO	MI	20122
53	A.P.O.C. CASERTA	VIA TORRINO N.2	CASERTA	CE	81100
54	AGRIFRUT PALERMO	VIA CATANIA 28	PALERMO	PA	90100
55	A.S.P.O. CATANZARO	VIA NAZIONALE N.178	CANDIDONI - ROSARNO	RC	89020
57	A.S.P.O.	ZONA INDUSTRIALE	TERMINI IMERESE	PA	90018
58	AGRI SUD	VIA ROSARIO CANCELLIERI N.89	VITTORIA	RG	97019
59	A.I.N.P.O.	VIA GRAMSCI,N.26/B	PARMA	PR	43100
61	C.A.B.	VIA PARISI N.9	BAGHERIA	PA	90011
63	AS.I.P.O.	VIA MICHELI N. 34	PARMA	PR	43100
64	A.R.P.O.A.L.	VIA PASQUALE GALLUPPI N. 8	ROMA	RM	00136
66	A.P.A.O.R.	VIA A. DE GASPERI N.18	RAGUSA	RG	97100
67	A.P.O.N. CIMITILE	VIA CARRADOIO N.6	CIMITILE	NA	80030
69	CON.CO.O.SA.	VIA VELARDI N.1	NOCERA INFERIORE	SA	84014
71	A.P.O.PA.	ZONA INDUSTRIALE	PESCAROLA CAIVANO	NA	80023
72	A.M.P.O.A.	VIA S.CECILIA N.41	MESSINA	ME	98100
74	BRUZIA	VIA GONALE DORIA N.28	COSENZA	CS	87100
76	A.R.P.O.S.	VIALE FRA IGNAZIO N.38	CAGLIARI	CA	09100
77	A.O.S.A.	VIA NAPOLI 153	NOCERA INFERIORE	SA	84080
78	A.P.O.C. SALERNO	V. PIACENZA 76,PARCO ARBOSTELLA 5/A	SALERNO	SA	84100
79	AGRUMARIA CAULONIA	VIA ALLARO	MARINA CAULONIA	RC	89041
81	A.P.O.A. ESPERIA	PIAZZA PREFETTURA - PALAZZINA I.N.A	CATANZARO	CZ	88100
83	A.S.P.O.R.	VIA G. MATTEOTTI N.45	FOGGIA	FG	71100

Cod.	Sigla	Indirizzo	Località	Prov.	C.A.P.
85	SICILFRUT	VIA CROCE ROSSA 33	PALERMO	PA	90100
86	A.P.P.O.A.	VIA PAOLO TELESFORO N.56/E	FOGGIA	FG	71100
87	A.I.P.A.	CORSO BUTERA N. 169	BAGHERIA	PA	90011
88	ETRURIA	VIA CAMPO DI MARTE N. 14/I	PERUGIA	PG	06100
89	A.P.A.O.S.	VIA DANTE N. 33 - (PL. SCIORTINO)	BAGHERIA	PA	90011
90	A.P.O.A. MARGANA	VIA DOGALI N. 1/A	MESSINA	ME	98100
91	A.C.O.P.A.	VIA FRICANO N. 1	BAGHERIA	PA	90011
92	A.P.A.C.	VIA PIRANDELLO N.1	BROLO	ME	98061
93	C.O.S.	PIAZZA STAZIONE N.10	VILLABATE (FICAREZZE	PA	90039
94	A.O.A. SCAFATI	VIA SANTA MARIA LA CARITA' N. 153	SCAFATI	SA	84018
95	SUD A.P.O.	VIA CAVANIGLIA N.6	FOGGIA	FG	71100
96	A.P.A.O.	VIA VANVITELLI N. 49	SIRACUSA	SR	96100
97	A.L.PR.O. MATERA	VIA L. PROTOSPATA N.53.	MATERA	MT	75100
98	C.O.A.	VIA DANIELE N. 24	CATANZARO	CZ	88100
100	A.P.O.A.C.	VIA CAGLIARI	S.SPERATE	CA	09056
102	A.VE.P.O.	VIA ULLOA N.5	MARGHERA	VE	30175
103	I.C.A.	VIA CIMITILE N.15	NOLA	NA	80035
104	TRINACRIA FRUTTA	VIA XII GENNAIO N.16	PALERMO	PA	90100
105	A.S.C.A.O.	VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 26	BAGHERIA	PA	90011
106	A.C.O.S.	VIA ALCIDE DE GASPERI N. 261	VILLABATE	PA	90039
107	A.P.A.S. MEDITERRANEA	CORSO BUTERA N.311	BAGHERIA	PA	90011
108	CONSORZIO AGROSERRE	VIA CRISPI N. 258	PALERMO	PA	90100
109	ASSOMEDITERRANEA	VIA CITTA' DI PALERMO PALAZZO RUSSO	BAGHERIA	PA	90011
110	A.P.O.A.	VIA PLEBISCITO N. 885	CATANIA	CT	95100
111	AGRICOLA SUD	VIA D'ANNUNZIO N.3	ROSARNO	RC	89025
112	A.P.A.O.A.	CORSO MARGHERITA N. 59	RIBERA	AG	92016
113	A.D.P.O.A.	VIA V. DELLA ROCCA n.38	FOGGIA	FG	71100
114	A.P.O. SALERNO	VIA TRIESTE N. 21	BATTIPAGLIA	SA	84091
115	CO.P.R.O.A. SOC. COOP. A.R.L	VIA ZENIA N. 22	MISTERBIANCO	CT	95045
116	A.P.O.I.S. BENEVENTO	VIA XXIV MAGGIO N. 22	BENEVENTO	BN	82100
117	A.S.P.O. FRUTTA	VIA S. BARBARA N.9	BRINDISI	BR	72100
121	A.R.P.O. AVERSA	VIA MICHELANGELO PARCO ARGO	AVERSA	CE	81031
123	FUCINORTAGGI	VIA MARRUVIO N. 65	AVEZZANO	AQ	67051
124	A.R.P.O.A.	VIA ALDO MORO - C.P.89 -	LAMEZIA TERME	CZ	88046

Cod.	Sigla	Indirizzo	Località	Prov.	C.A.P.
125	ELIOS A.P.O.A.	VIA CARDINALE TRIPEPI N. 7	REGGIO CALABRIA	RC	89100
126	A.P.A.O.M.	VIA S. MARIA LA PORTA	MESSINA	ME	98100
127	A.P.O.S.O.	VIA LIBERTA' N. 102	PALERMO	PA	90100
128	ZAGARA	VIA LIBERTA' N.102	PALERMO	PA	90100
129	A.P.O.	VIA CONSOLARE STRADELLA	CAPO D'ORLANDO	ME	98071
130	ASSO BASILICATA	VIA G. AMENDOLA N.28	SCANZANO JONICO	MT	75020
131	A.P.O. BARI	VIA TENENTE CASALE N.27	BARI	BA	70123
132	A.O.M.	VIA MADONNA DELLE GRAZIE N- 4	TERMOLI	CB	86039
133	ALTO TAVOLIERE	VIALE MATTEOTTI N.85	S.SEVERO	FG	71016
135	A.M.P.O.	VIA NUOVA N. 46	AVEZZANO	AQ	67051
136	VALLE ELEUTERIO	VIA GIOACCHINO VENTURA N. 5	PALERMO	PA	90100
137	APOLATINA	VIA BRUXELLES N.59/B	LATINA	LT	04100
138	PASAM	CONTRADA TREMILIA 99124 KM 116-340	SIRACUSA	SR	96100
139	HIMERA	CORSO UMBERTO I N.820	FICARAZZI	PA	90010
140	POMONA	VIA CRISPI N.79	CATANZARO	CZ	88100
142	A.S.P.O.R.	VIA MARINELLA N. 12	CROTONE	CZ	88074
143	CONSORZIO EUROAGRUMI APO	VIA ALBANIA N. 18	BIANCAVILLA	CT	95033
144	A.S.O.A. TRENTOLA	VIA MICHELANGELO - PAL. SALCE	AVERSA	CE	81031
145	A.S.P.A.O.	PIAZZA REGINA ELENA N.24	PATERNO'	CT	95047
146	C.A.S.O.R.	CONTRADA SCIORBELLA	S.CALOGERO	CZ	88010
147	A.P.PAC.ROS.	VIALE TERRACATI N. 98	SIRACUSA	SR	96100
148	A.S.P.O.R. CAMPANA	CONTRADA S.VITO	NOCELLETO DI CARINOL	CE	81030
149	ITALAGRUMI	VIA TOSELLI N. 49	CATANIA	CT	95129
150	APAOG	Via SALVATORE ALDISIO n. 400	GELA	CL	93012
151	A.M.U.S.A.	C.DA MARANO	CAULONIA	RC	
152	A.P.O. FERRARA	VIA MASCHERAIO N. 6	FERRARA	FE	44100
153	ASSOPAF	VIA D. MOCERINO	AFRAGOLA	NA	80021
154	ASSODAUNIA	VIA ONORATO,68	FOGGIA	FG	71100
155	SIBARIT	C.DA THUIO	CORIGLIANO CALABRO	CS	87064

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 2601/69 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 324 del 27 dicembre 1969.
— Il regolamento CEE n. 3848/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 374 del 22 dicembre 1989.
— Il regolamento CEE n. 1035/77 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 125 del 19 maggio 1977.
— Il regolamento CEE n. 1124/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 118 del 29 aprile 1989.
— Il regolamento CEE n. 1562/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152 dell'11 giugno 1985.
— Il regolamento CEE n. 2987/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 286 del 4 ottobre 1989.
— Il regolamento CEE n. 1372/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 137 del 20 maggio 1989
— Il regolamento CEE n. 3007/89 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 288 del 5 ottobre 1989.

Nota all'art. 1.

La legge n. 622/1967 reca: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 22 del D.M. 27 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 22 *(Bollette di consegna)*. — Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se del caso, per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo, e di quello totale nonché il riferimento al numero del contratto.

E fatto obbligo:

al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà essere altresì verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;

al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a cinque anni».

90A0898

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 29 novembre 1988 e 10 maggio 1989; del senato accademico adunanza del 13 gennaio 1989 e del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale in data 18 marzo e 20 aprile 1989;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 748, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, suddivise per facoltà, istituite presso l'Università degli studi di Napoli, alla facoltà di agraria, sono inserite le seguenti scuole dirètte a fini speciali:

scuola diretta a fini speciali in tecnologie lattiero-casearie;

scuola diretta a fini speciali di valutazione qualitativa della carne;

scuola diretta a fini speciali di agrometeorologia;

scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica;

scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche;

scuola diretta a fini speciali in tecnica vivaistica;

scuola diretta a fini speciali in tecnica di microbiologia applicata;

scuola diretta a fini speciali in coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

scuola diretta a fini speciali in tecnologia degli oli, grassi e derivati;

scuola diretta a fini speciali in tecnologie delle conserve vegetali;

scuola diretta a fini speciali in utilizzazione zootecnica delle aree difficili;

scuola diretta a fini speciali in tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari.

Dopo l'art. 758, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in «Tecnologie lattiero-casearie»:

Scuola diretta a fini speciali in tecnologie lattiero-casearie

Art. 759. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnologie lattiero-casearie» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze in tecnologie lattiero-casearie.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie lattiero-casearie».

Art. 760. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti.

Art. 761. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di entomologia e zoologia agraria, di economia e politica agraria e di scienze della produzione animale.

Nel manifesto degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 762. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

1) microbiologia generale (ann.);

2) chimica del latte e dei derivati (ann.);

3) industrie alimentari (sem.);

4) produzione del latte e fisiologia della lattazione (sem.);

5) igiene della produzione e della trasformazione del latte (sem.),

ed inoltre tre corsi opzionali.

2° Anno:

1) microbiologia lattiero-casearia (sem.);

2) tecnologie del latte alimentare (sem.);

3) tecnologie casearie e della burrificazione (ann.);

4) tecnologie dei latti fermentati e speciali (sem.);

5) tecnologie dei latti concentrati, in polvere e derivati (sem.),

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

alimentazione e nutrizione umana;

analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;

approvvigionamenti e mercato;

automazione dei processi dell'industria lattiero-casearia;

biochimica degli alimenti;

biochimica industriale;

biotecnologia delle fermentazioni;

chimica delle fermentazioni;

chimica delle sostanze naturali;

detergenza e approvvigionamento dell'acqua;

difesa degli alimenti dagli animali infestanti;

disegno tecnico e materiali;

economia delle industrie agro-alimentari;

elementi di statistica e informatica;

entomologia merceologica;

enzimologia;

igiene degli alimenti;

igiene per l'industria alimentare;

istituzioni di tecnologie alimentari;

legislazione alimentare;

macchine ed impianti di industrie agro-alimentari

parassitologia animale e difesa degli alimenti;

principi di controllo e gestione della qualità;

proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;

residui e additivi alimentari;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica mangimistica;

tecnologia del condizionamento e della distribuzione;

trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 763. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 764. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 765. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 766. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 767. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 767, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali di «valutazione qualitativa della carne»:

Scuola diretta a fini speciali
di valutazione qualitativa della carne

Art. 768. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «valutazione qualitativa della carne» presso l'Università degli studi di Napoli

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle tecniche di valutazione delle caratteristiche qualitative della carne.

La scuola rilascia il diploma in «valutazione qualitativa della carne».

Art. 769. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 770. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di economia e politica agraria e di scienze della produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 771. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o semestrali, come per ciascuno indicato:

1° Anno:

1) fisioclimatologia (sem.);

2) istituzioni di anatomia degli animali in produzione zootecnica (sem.);

3) istituzioni di igiene e profilassi degli allevamenti (sem.);

4) istituzioni di miglioramento genetico (sem.);

5) istituzioni di nutrizione e alimentazione (sem.);

6) tecnica di macellazione (sem.);

7) tecnica di produzione della carne nei non ruminanti (ann.);

8) tecnica di produzione della carne nei ruminanti (ann.).

2° Anno:

1) biochimismo «post mortem» della carne (sem.);

2) elementi di legislazione (sem.);

3) igiene e microbiologia della carne (sem.);

4) istituzioni di biochimica (sem.);

5) metodi di valutazione delle caratteristiche chimiche della carne (sem.);

6) metodi di valutazione delle caratteristiche reologiche e colorimetriche della carne (sem.);

7) metodi di valutazione della carcassa degli animali in produzione zootecnica (sem.);

8) tecnica di commercializzazione della carne (sem.);

9) tecnica di conservazione della carne (sem.);

10) tecnica di preparazione della carne per la vendita (sem.).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 772. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 773. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso complessi industriali per la macellazione degli animali e per la lavorazione della carne e ha la durata di duecentocinquanta ore.

Art. 774. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 775. — L'esame di disploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 776. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 776, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali di «agrometeorologia»:

Scuola diretta a fini speciali di agrometeorologia

Art. 777. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «agrometeorologia» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche in materia, in grado di affrontare i problemi pratici connessi all'agrometeorologia

La scuola rilascia il diploma in «agrometeorologia».

Art. 778. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture già disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 779. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 780. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale:

1° Anno:

1) matematica e statistica;

2) fisica sperimentale;

3) meteorologia e climatologia;

4) agroinformatica;

5) agronomia generale;

6) elettronica per misure fisiche e biologiche.

2° Anno:

1) coltivazioni erbacee;

2) coltivazioni arboree;

3) agrometeorologia;

4) micrometeorologia delle piante agrarie e forestali;

5) ecologia vegetale agraria e forestale;

6) epidemiologia, diagnostica e terapia vegetale,

due discipline opzionali.

Le discipline opzionali, tutte di durata semestrale, sono le seguenti:

pedologia;

fisiologia delle piante agrarie e forestali;

classificazione agronomica e cartografica del suolo;

micrometeorologia e microclimatologia degli ecosistemi forestali;

strumentazione per misure meteorologiche e biofisiche.

Per la scelta delle discipline opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Nòn sono ammesse abbreviazioni del corso.

Art. 781. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attività sperimentali.

Art. 782. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di lavoro e di studio presso un centro (o stazione) agrometeorologica ed ha la durata di cento ore.

Art. 783. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 784. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le vigenti disposizioni universitarie, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 785. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 785, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in «tecnica enologica»:

Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica

Art. 786. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnica enologica» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale per competenze specifiche nel settore dell'enologia.

La scuola rilascia il diploma di «tecnico enologo».

Art. 787. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.

Art. 788. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di economia e politica agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 789. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

1) elementi di chimica generale e di chimica organica (sem.);

2) chimica enologica (ann.);

3) microbiologia enologica (ann.);

4) enzimologia (sem.),

ed inoltre quattro corsi opzionali.

2° Anno:

1) tecnologia enologica (ann.),

2) macchine ed impianti per l'industria enologica (sem.);

3) controllo di qualità: analisi strumentale e analisi sensoriale (sem.);

4) nozioni di informatica e applicazioni all'industria enologica (sem.);

5) legislazione vitivinicola (sem.),

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

approvvigionamenti e mercato;

automazione del ciclo produttivo;

chimica delle fermentazioni;

condizionamento e imballaggio;

detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;

elementi di viticoltura;

materiali enologici;

organizzazione aziendale e marketing;

tecniche di filtrazione e stabilizzazione;

utilizzazione dei sottoprodotti.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 790. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 791. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e

nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 792. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 793. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo alla attività svolta.

Art. 794. — L'Università su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art 794, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in «tecniche fitoiatriche»:

Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche

Art. 795. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecniche fitoiatriche» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle colture.

La scuola rilascia il diploma in «tecnico fitoiatrico».

Art. 796. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni, suddivisi in quattro semestri. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 797. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di entomologia e zoologia agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 798. — Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali e articolati in due cicli di lezioni per ogni anno, sono i seguenti:

1° Anno:

1° semestre:

1) botanica agraria;
2) zoologia agraria;
3) elementi di chimica;
4) elementi di agronomia ed ecologia agraria;
5) tecniche di coltivazioni erbacee;
6) tecniche di coltivazioni arboree.

2° semestre:

1) fitofarmaci;
2) piante infestanti;
3) nematologia agraria;
4) entomologia agraria;
5) patologia vegetale;
6) parassitologia animale dei vegetali.

2° Anno:

1° semestre:

1) fitobatteriologia;
2) malattie non parassitarie;
3) virologia vegetale;
4) tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci;
5) fitoiatria;
6) metodologie statistiche applicate alla fitoiatria.

2° semestre:

1) metodi e tecniche di lotta biologica integrata;
2) mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci;
3) applicazioni fitoiatriche;
4) valutazione dei danni da avversità;
5) legislazione fitosanitaria e quarantena;
6) organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria.

Non sono ammesse abbbreviazioni di corso. Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia del corso in attività sperimentali.

Art. 799. — L'attivià pratica comporta, oltre alle esercitazioni relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi di studio guidati.

Art. 800. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione ed ha la durata di almeno ottanta ore.

Art. 801. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 802. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 803. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 803, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in «tecnica vivaistica»:

Scuola diretta a fini speciali in tecnica vivaistica

Art. 804. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnica vivaistica» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore della produzione vivaistica per scopi agricoli, forestali, ornamentali e paesaggistici.

La scuola rilascia il diploma in «tecnica vivaistica».

Art. 805. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 806. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di economia e politica agraria e di entomologia e zoologia agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 807. — Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali e articolati in due cicli di lezioni per ogni anno, sono i seguenti:

1° Anno:

1° ciclo:

1) botanica;

2) fisiologia vegetale;

3) terreno agrario, substrati artificiali e concimazioni;

4) miglioramento genetico;

5) tecnica vivaistica.

2° ciclo:

1) colture ortofloricole;

2) colture da frutto;

3) colture legnose ornamentali;

4) colture arboree da legno e frangivento;

5) commercializzazione dei prodotti vivaistici.

2° Anno:

1° ciclo:

1) meccanizzazione vivaistica;

2) tecniche irrigue;

3) produzione e controllo delle sementi;

4) organizzazione aziendale;

5) controllo e difesa fitosanitaria.

2° ciclo:

1) fitoiatria;

2) impianto di parchi e giardini;

3) colture protette;

4) difesa del paesaggio verde;

5) legislazione vivaistica e diritto tributario.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 808. — L'attività pratica comporta, oltre alle esercitazioni relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi di studio guidati.

Art. 809. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione e ha la durata di cento ore.

Art. 810. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 811. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte a una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le vigenti norme universitarie, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo alla attività svolta.

Art. 812. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 812, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali di «tecniche di microbiologia applicata»:

Scuola diretta a fini speciali in tecniche di microbiologia applicata

Art. 813. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecniche di microbiologia applicata» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare il personale con competenze di microbiologia applicata all'analisi microbiologica e delle biotecnologie

La scuola rilascia il diploma in «tecniche di microbiologia applicata».

Art. 814. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti.

Art. 815. - Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di entomologia e zoologia agraria, di economia e politica agraria e di scienze della produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 816. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

1) biochimica generale (ann.);
2) microbiologia generale (ann.);
3) igiene (sem.);
4) elementi di chimica analitica (ann.),

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) microbiologia industriale (sem.);
2) microbiologia dei prodotti alimentari (sem.),
3) microbiologia ambientale (sem.),
4) chimica delle fermentazioni (sem.);
5) biotecnologia delle fermentazioni (sem.),

ed inoltre tre corsi opzionali.

Corsi opzionali (tutti semestrali):
analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;
biochimica degli alimenti;
biologia cellulare;
biotecnologia delle fermentazioni:
ecologia microbica;
elementi di statistica ed informatica;
enzimologia;
fisiologia microbica;
genetica microbica;
igiene degli alimenti;
igiene per l'industria alimentare;
industrie alimentari;
ispezione degli alimenti di origine animale;
legislazione alimentare;
metodi di analisi enzimatica;
metodi microbiologici di analisi;
micologia;
microbiologia agraria;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
microbiologia del terreno;
microbiologia dell'apparato digerente degli animali;
microbiologia delle acque;
microbiologia enologica;
microbiologia forestale;
microbiologia lattiero-casearia;
microbiologia marina;
parassitologia animale e difesa degli alimenti;
produzione di biomasse microbiche;
tecniche di estrazione e purificazione dei prodotti di fermentazione;
tecniche di microbiologia molecolare;
tecniche microbiche avanzate;
trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque;
virologia.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 817. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 818. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 819. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 820. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 821. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 821, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali di «coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio»

Scuola diretta a fini speciali di coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

Art. 822. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in «coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella tecnica di allevamento del coniglio e degli animali da pelliccia e da laboratorio

La scuola rilascia il diploma in «coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio».

Art. 823. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 824. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di scienza della produzione animale e di economia e politica agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 825. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o semestrali come per ciascuno indicato:

1° Anno:

1) allevamento del coniglio (ann.);

2) allevamento degli animali da pelliccia (sem.);

3) allevamento degli animali da laboratorio (sem.);

4) anatomia (sem.);

5) fisiologia (ann.);

6) miglioramento genetico (sem.);

7) standards di razza e valutazione morfo-funzionale (sem.);

8) strutture di allevamento (sem.).

2° Anno:

1) fisioclimatologia (sem.);

2) igiene e profilassi degli allevamenti (sem.);

3) istituzioni di statistica e informatica (sem.);

4) legislazione e commercializzazione (sem.);

5) nutrizione ed alimentazione (ann.);

6) organizzazione e gestione dell'azienda (sem.);

7) patologia (sem.);

8) valutazione degli alimenti e preparazione dei mangimi (sem.).

9) valutazione delle produzioni: carne, pelle, pelo (sem.).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 826. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 827. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende nelle quali si allevano conigli, animali da pelliccia e da laboratorio con esecitazioni pratiche di tecnica gestionale e ha la durata di duecentocinquanta ore.

Art. 828. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 829. — L'esame del diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 830. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 830, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in «tecnologia degli oli, grassi e derivati»:

Scuola diretta a fini speciali
in tecnologia degli oli, grassi e derivati

Art. 831. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in «tecnologia degli oli, grassi e derivati» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze in tecnologia degli oli, grassi e derivati.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologia degli oli, grassi e derivati».

Art. 832. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.

Art. 833 — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di entomologia e zoologia agraria e di economia e politica agraria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 834. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o semestrali come per ciascuno indicato:

1° Anno:

1) chimica delle sostanze grasse (ann.);

2) materie prime oleaginose (sem.);

3) istituzione di tecnologie alimentari (sem.);

4) tecnologia degli oli provenienti dalla lavorazione delle olive (ann.);

5) tecnologia degli oli di semi (ann.),

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) controllo e automazione dei processi nell'industria olearia (sem.);

2) controllo di qualità delle sostanze grasse (sem.);

3) legislazione alimentare (sem.);

4) tecnologia dei grassi modificati e margarine (ann.);

5) tecnologia dei grassi animali (sem.);

6) tecnologia dei grassi non alimentari (sem.),

ed inoltre un corso opzionale.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

analisi strumentale e sensoriale degli oli;
approvvigionamenti e mercato;
detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;
entomologia agraria speciale;
entomologia merceologica;
igiene degli alimenti;
macchine ed impianti dell'industria olearia;
olivicoltura;
produzione degli alimenti zootecnici;
residui e additivi alimentari;
tecnologia dei derivati dell'olio di palma;
tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque;
utilizzazione dei sottoprodotti.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 835. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 836. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 837. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 838. — L'esame del diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 839. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 839, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali di «tecnologie delle conserve vegetali»:

Scuola diretta a fini speciali
in tecnologie delle conserve vegetali

Art. 840. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnologie delle conserve vegetali» presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze in tecnologie delle conserve vegetali.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie delle conserve vegetali».

Art. 841. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.

Art. 842. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di economia e politica agraria, di entomologia e zoologia agraria e di scienza della produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 843. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascun indicato):

1° Anno:

1) microbiologia generale (ann.);

2) morfologia e fisiologia vegetale (sem.);

3) analisi chimica dei prodotti alimentari (ann.)

4) industrie alimentari (operazioni fondamentali delle industrie conserviere) (ann.);

5) biochimica degli alimenti (sem.),

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) microbiologia dei prodotti alimentari (con particolare riferimento alle conserve vegetali) (sem.);

2) tecnologia della conservazione dei prodotti ortofrutticoli freschi (sem.);

3) tecnologia delle conserve vegetali (prevalentemente appertizzate e disidratate (ann.);

4) tecnologia delle applicazioni frigorifere (ann.);

5) analisi e controllo di qualità delle conserve vegetali (sem.),

ed inoltre un corso opzionale.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

alimentazione e nutrizione umana;
approvvigionamenti e mercato;
biochimica degli alimenti;
biochimica industriale;
chimica delle sostanze naturali;
detergenza e approvvigionamento delle acque;
difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
disegno tecnico e materiali;
economia delle industrie agro-alimentari;
elementi di statistica e informatica;
entomologia merceologica;
enzimologia;
igiene degli alimenti;
igiene per le industrie alimentari;
istituzioni di tecnologie alimentari;
legislazione alimentare;
macchine ed impianti di industrie agro-alimentari;
parassitologia animale e difesa degli alimenti;
principi di controllo e gestione della qualità;
proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
residui e additivi alimentari;
tecnica mangimistica;
tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 844. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 845. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 846. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 847. — L'esame del diploma consiste nella presentazione e discussione di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 848. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 848, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in «utilizzazione zootecnica delle aree difficili»:

Scuola diretta a fini speciali
in utilizzazione zootecnica delle aree difficili

Art. 849. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «utilizzazione zootecnica delle aree difficili», presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle tecniche di allevamento di animali di interesse zootecnico nelle aree difficili.

La scuola rilascia il diploma in «utilizzazione zootecnica delle aree difficili».

Art. 850. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 851. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di economia e politica agraria e di scienza della produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 852. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato:

1° Anno:

1) ecologia zootecnica (sem.);

2) istituzioni di anatomia e fisiologia degli animali in produzione zootecnica (sem.);

3) istituzioni di statistica e informatica zootecnica (sem.);

4) legislazione zootecnica (sem.);

5) miglioramento e gestione dei pascoli erbacei, arbustivi ed arborati (sem.);

6) nutrizione e alimentazione degli animali in produzione zootecnica (ann.);

7) produzione e conservazione dei foraggi (sem.);

8) zootecnica (sem.).

2° Anno:

1) igiene e profilassi degli allevamenti (sem.);

2) ingegneria genetica (sem.);

3) organizzazione e gestione dell'azienda agraria (sem.);

4) tecnica della riproduzione (sem.);

5) tecnica di rilevamento topografico (sem.);

6) zootecnia e agriturismo (sem.),

ed inoltre quattro corsi opzionali di tipo semestrale.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

tecnica di produzione del latte nei bovini;
tecnica di produzione della carne nei bovini;
tecnica di produzione del latte negli ovini;
tecnica di produzione della carne negli ovini;
tecnica di produzione del latte nei caprini;
tecnica di produzione della carne nei caprini;
tecnica di allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;
tecnica di allevamento degli ungulati selvatici di interesse zootecnico;
tecnica di allevamento del tacchino;
acquacoltura;
tecnica di allevamento di specie minori;
tecnica di allevamento del cavallo;
elicicoltura.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 853. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 854. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende agrozootecniche, zootecniche e turistiche con esercitazioni pratiche di «management» e ha la durata di duecentocinquanta ore.

Art. 855. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 856. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 857. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Dopo l'art. 857, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in «tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari»:

Scuola diretta a fini speciali in tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari

Art. 858. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in «tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari, presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze analitiche per il controllo di qualità di ingredienti ed additivi e prodotti agro-alimentari, sottoprodotti ed effluenti.

La scuola rilascia il diploma in «tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari».

Art. 859. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.

Art. 860. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di economia e politica agraria, di entomologia e zoologia agraria e di scienza della produzione animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 861. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

1) tecnologie alimentari (sem.);
2) microbiologia generale (ann.);
3) chimica degli alimenti (sem.);
4) tecniche di laboratorio chimico (ann.);
5) elementi di statistica e informatica (sem.),

ed inoltre 3 corsi opzionali.

2° Anno:

1) analisi chimica dei prodotti alimentari (ann);
2) microbiologia dei prodotti alimentari (ann.);
3) legislazione alimentare (sem.);
4) valutazione delle proprietà fisiche ed organolettiche degli alimenti (sem);
5) controllo di qualità (sem.),

ed inoltre un corso opzionale.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

analisi chimico-agrarie;
analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;
analisi chimica delle sostanze grasse;
analisi dei residui di fitofarmaci;
analisi enzimatiche;
approvvigionamenti e mercato;
biochimica;
biochimica degli alimenti;
chimica analitica strumentale;
chimica delle bevande alcoliche;
chimica delle fermentazioni;
chimica delle sostanze naturali;
chimica e tecnologia degli aromi;
chimica e tecnologia dei prodotti dietetici:
chimica e tecnologia del latte;
chimica lattiero-casearia;
detergenza e approvvigionamento dell'acqua;
difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
entomologia merceologica;
enzimologia;
igiene degli alimenti;
igiene per l'industria alimentare;
industrie alimentari;
ispezione degli alimenti di origine animale;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
microbiologia dei prodotti alimentari;
principi di controllo e gestione della qualità;
proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli ed alimentari;
residui ed additivi alimentari;
tecnica delle applicazioni frigorifere;
tecnologia degli oli, grassi e derivati;
tecnologia dei cereali e derivati;
tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
tecnologia delle bevande alcoliche;
tecnologia delle conserve alimentari;
trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque;
valutazione nutrizionale degli alimenti.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso

Art. 862. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi di laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 863. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 864. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 865. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 866. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0899

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 maggio 1989:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 64 relativo alle aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato ed integrato come segue:

Nell'area n. 12 (corso integrato medicina interna) è inserita la nuova disciplina «medicina clinica generale».

Nell'area 12 (corso integrato farmacologia speciale) è inserita la nuova disciplina «farmacologia clinica».

Nell'area n. 5 (corso integrato fisiopatologia generale e applicata) la disciplina fisiopatologia applicata muta la denominazione in fisiopatologia clinica e viene suddivisa in due branche: la prima afferente alla medicina interna e la seconda alla chirurgia generale.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 3 novembre 1989

Il rettore: CASULA

90A0918

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1989, n. 1934/A.G., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, relativo alla istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, con sede in Varese;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in data 26 giugno 1989, 24 ottobre 1989 e 27 novembre 1989, con le quali venivano assegnati a docenti di ruolo della facoltà compiti didattici istituzionali presso corsi decentrati di Varese per l'anno accademico 1989/90;

Riconosciuta la necessità di integrare il predetto decreto al fine di consentire la sollecita istituzione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Decreta:

Al decreto indicato in premessa sono aggiunti i seguenti commi:

I docenti di ruolo che per l'anno accademico 1989-90 hanno avuto affidato dalla facoltà compiti didattici istituzionali presso i corsi decentrati di Varese sono assegnati con il relativo posto, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e su parere conforme della facoltà di medicina e chirurgia, alla predetta seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Qualora alla scadenza della data suddetta non si raggiunga il minimo di tre professori ordinari o straordinari necessario per la costituzione del consiglio di facoltà, si procederà ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Il presente decreto verrà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 11 gennaio 1990

Il rettore: SCHMID

90A0917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241,200	1241,200	1241,50	1241,200	1241,200	1241,200	1241,240	1241,200	1241,200	1241,20
E.C.U.	1515,600	1515,600	1515,50	1515,600	1515,600	1515,60	1515,330	1515,600	1515,600	1515,60
Marco tedesco	741,970	741,970	742,25	741,970	741,970	741,970	742 —	741,970	741,970	741,47
Franco francese	218,330	218,330	218,75	218,330	218,330	218,330	218,320	218,330	218,330	218,33
Lira sterlina	2119,300	2119,300	2124	2119,300	2119,300	2119,300	2119,700	2119,300	2119,300	2119,30
Fiorino olandese	658,440	658,440	658,70	658,440	658,440	658,440	658,450	658,440	658,440	658,44
Franco belga	35,517	35,517	35,49	35,517	35,517	35,517	35,512	35,517	35,517	35,51
Peseta spagnola	11,479	11,479	11,50	11,479	11,479	11,479	11,476	11,479	11,479	11,47
Corona danese	192,420	192,420	192,75	192,420	192,420	192,420	192,430	192,420	192,420	192,42
Lira irlandese	1968 —	1968 —	1970 —	1968 —	1968 —	1968 —	1968,700	1968 —	1968 —	—
Dracma greca	7,859	7,859	7,87	7,859	7,859	7,859	7,856	7,859	7,859	—
Escudo portoghese	8,420	8,420	8,43	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,42
Dollaro canadese	1034,300	1034,300	1033 —	1034,300	1034,300	1034,300	1033,600	1034,300	1034,300	1034,30
Yen giapponese	8,552	8,552	8,58	8,552	8,552	8,552	8,549	8,552	8,552	8,55
Franco svizzero	837,150	837,150	836,50	837,150	837,150	837,150	837,050	837,150	837,150	837,15
Scellino austriaco	105,364	105,364	105,45	105,364	105,364	105,364	105,375	105,364	105,364	105,36
Corona norvegese	192,060	192,060	192,30	192,060	192,060	192,060	192,080	192,060	192,060	192,06
Corona svedese	202,860	202,860	203,50	202,860	202,860	202,860	202,860	202,860	202,860	202,86
Marco finlandese	315,950	315,950	315,25	315,950	315,950	315,950	315,750	315,950	315,950	—
Dollaro australiano	948,400	948,400	949 —	948,400	948,400	948,400	948,400	948,400	948,400	948,40

Media dei titoli del 20 febbraio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,200
» 10% Cassa DD PP sez A Cr. C.P. 97	92,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,650
» » » 22- 6-1987/91	91,425
» » » 18- 3-1987/94	74,475
» » » 21- 4-1987/94	74,525
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,200
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,200
» » » » 16- 8-1985/90	100,250
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	99,975
» » » » 1-11-1983/90	100,925
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	101,025
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,200
» » » » 18- 2-1986/91	100,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.475
» » » »	1- 5-1984/91	100,475
» » » »	1- 6-1984/91	100.700
» » » »	1- 7-1984/91	100,525
» » » »	1- 8-1984/91	100,550
» » » »	1- 9-1984/91	100,450
» » » »	1-10-1984/91	100,225
» » » »	1-11-1984/91	100,350
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	100,350
» » » »	1- 2-1985/92	100,075
» » » »	18- 4-1986/92	99,225
» » » »	19- 5-1986/92	98,250
» » » »	20- 7-1987/92	98,525
» » » »	19- 8-1987/92	98,925
» » » »	1-11-1987/92	97,975
» » » »	1-12-1987/92	98,100
» » » »	1- 1-1988/93	97,625
» » » »	1- 2-1988/93	97,600
» » » »	1- 3-1988/93	97,450
» » » »	1- 4-1988/93	97,225
» » » »	1- 5-1988/93	98,050
» » » »	1- 6-1988/93	98,775
» » » »	18- 6-1986/93	96,550
» » » »	1- 7-1988/93	98,725
» » » »	17- 7-1986/93	96,500
» » » »	1- 8-1988/93	98,850
» » » »	19- 8-1986/93	96,075
» » » »	1- 9-1988/93	98,050
» » » »	18- 9-1986/93	96 —
» » » »	1-10-1988/93	97,875
» » » »	20-10-1986/93	96,075
» » » »	1-11-1988/93	98,025
» » » »	18-11-1986/93	96,850
» » » »	19-12-1986/93	97,100
» » » »	1- 1-1989/94	97,850
» » » »	1- 2-1989/94	97,800
» » » »	1- 3-1989/94	97,650
» » » »	15- 3-1989/94	97 —
» » » »	1- 4-1989/94	97,125
» » » »	1-10-1987/94	97,525
» » » »	1- 2-1985/95	98,475
» » » »	1- 3-1985/95	94,600
» » » »	1- 4-1985/95	93,975
» » » »	1- 5-1985/95	94 —
» » » »	1- 6-1985/95	94,250
» » » »	1- 7-1985/95	95,425
» » » »	1- 8-1985/95	94,475
» » » »	1- 9-1985/95	94,425
» » » »	1-10-1985/95	95.125
» » » »	1-11-1985/95	95,225
» » » »	1-12-1985/95	95.700
» » » »	1- 1-1986/96	95,975
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,500
» » » »	1- 2-1986/96	96,300
» » » »	1- 3-1986/96	95,625
» » » »	1- 4-1986/96	94,300
» » » »	1- 5-1986/96	94,150
» » » »	1- 6-1986/96	94,750
» » » »	1- 7-1986/96	94,875
» » » »	1- 8-1986/96	94.100
» » » »	1- 9-1986/96	93,975
» » » »	1-10-1986/96	93,025
» » » »	1-11-1986/96	93,150
» » » »	1-12-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1987/97	93,625
» » » »	1- 2-1987/97	93,550
» » » »	18- 2-1987/97	93,450
» » » »	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,650
» » » »	1- 5-1987/97	92,750
» » » »	1- 6-1987/97	92,975
» » » »	1- 7-1987/97	93.225
» » » »	1- 8-1987/97	92,775
» » » »	1- 9-1987/97	95,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 3-1990	99.775
» » »	12,50%	1- 3-1990	100 —
» » »	10,50%	15- 3-1990	99.625
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,425
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,525
» » »	12,00%	1- 4-1990	99,975
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,575
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,200
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,650
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,450
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,325
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,550
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,225
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,—
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,150
» » »	11,50%	1- 9-1990	99.200
» » »	9,25%	1-10-1990	99,275
» » »	11,50%	1-10-1990	99.175
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	98,125
» » »	9,25%	1-12-1990	98,125
» » »	12,50%	1- 3-1991	101.350
» » »	11,50%	1-11-1991	97,275
» » »	11,50%	1-12-1991	97,325
» » »	9,25%	1- 1-1992	94.100
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,300
» » »	11,00%	1- 2-1992	95.825
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,075
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	97.575
» » »	9,15%	1- 5-1992	93.550
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	97.750
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,500
» » »	9,15%	1- 6-1992	93.400
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,575
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,075
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,825
» » »	12,50%	1- 9-1992	97.550
» » »	12,50%	1-10-1992	97.400
» » »	12,50%	1- 2-1993	97.800
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,650
» » »	12,50%	1- 8-1993	95.950
» » »	12,50%	1-11-1993	96.625
» » »	12,50%	17-11-1993	96.450
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,950
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94.250
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	93.350
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,775
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	95.725
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98.750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,975
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,225
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,325
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,825
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M20020

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1988, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuno riportate

Medaglie d'argento

All'appuntato dei carabinieri Rolando Verducci il 22 agosto 1987, Porto Recanati (Macerata). — A diporto, richiamato da invocazoni di aiuto, senza esitazione si tuffava in mare per recare soccorso ad un ragazzo in procinto di annegare. Dopo reiterati sforzi, riusciva a trarre a riva il minore privo di sensi che rianimava con appropriata tecnica, salvandolo così da sicura morte. Splendido esempio di nobile altruismo e di non comune ardimento.

Alla memoria del carabiniere Sebastiano Vetrano, il 13 luglio 1987, Alfonsine (Ravenna). — Nel corso di un'operazione antiestorsione, affrontava, con sprezzo del pericolo e pronta determinazione, un malvivente che aveva prelevato in località prestabilita la somma richiesta, riuscendo, dopo violenta colluttazione, a bloccarlo prima di essere proditoriamene ferito a morte da uno dei complici. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e di ammirevole coraggio spinti fino all'estremo sacrificio.

Al finanziere Giuseppe Biggi, l'11 giugno 1987, Premariacco (Udine). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi nelle impetuose acque agitate di un fiume per soccorrere tre persone in procinto di annegare. Raggiuntele, riusciva a trarle in salvo a riva. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Antonio Carnevale, il 6 luglio 1986, Castro dei Volsci (Frosinone). — Di servizio a stazione distaccata, informato che pari grado stava procedendo all'identificazione di persona sospetta in un locale pubblico, intuendo che potesse trattarsi di pericoloso ricercato, non esitava ad accorrere sul posto per dare manforte. Nel corso dell'operazione veniva attinto da un colpo di pistola esplosogli contro dal malfattore, perdendo la vita nel proprio generoso impulso. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglie di bronzo

Al vigile del fuoco Riccardo Ghelarducci, il 25 luglio 1986, Tirrenia (Pisa). — Con coraggioso e tempestivo intervento, si tuffava in acqua, nonostante le avverse condizioni meteomarine, per soccorrere tre giovani in procinto di annegare. Raggiuntili, li traeva in salvo a riva.

Al finanziare Marco Grahonia, il 23 aprile 1987, Como. — Senza esitazione si tuffava nelle acque di un lago per trarre in salvo, unitamente a due commilitoni, una donna che aveva tentato il suicidio.

Al finanziere di mare Savino Cannito, il 7 aprile 1987, Capo S. Maria di Leuca (Lecce). — Con sprezzo del pericolo e senza esitazione, si tuffava in mare per soccorrere un uomo precipitatovi da un costone di roccia. Raggiuntolo, lo traeva in salvo a riva.

All'appuntato dei carabinieri Giacomo Usai, il 15 ottobre 1986, Ittiri (Sassari). — In occasione di violento incendio in abitazione privata, consapevole del grave rischio personale, interveniva reiteratamente nei locali invasi dalle fiamme, riuscendo a portare all'esterno due bombole di gas liquido surriscaldate e scongiurando così più gravi conseguenze.

90A0925

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 18 giugno 1988, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Al capitano Graziano Melandri, Acque de La Galite, 10-13 marzo 1986. — Comandante di guardacoste della Guardia di finanza, partecipava, dirigendola personalmente, ad una complessa operazione aero-navale in alto mare, contribuendo, dopo oltre quattro giorni di ricerca in condizioni meteomarine estremamente avverse, alla cattura di una motonave carica di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti ed all'arresto del suo equipaggio palesemente armato. Mirabile esempio di coraggio e di spiccata perizia marinaresca.

Al capitano Giovanni Greco, Acque de La Galite, 10-13 marzo 1986. — Comandante di guardacoste della Guardia di finanza, partecipava ad una complessa operazione aero-navale in alto mare, contribuendo, dopo oltre quattro giorni di ricerca in condizioni meteomarine estremamente avverse, alla cattura di una motonave carica di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti ed all'arresto del suo ecquipaggio palesemente armato. Mirabile esempio di coraggio e di spiccata perizia marinaresca.

M.c.m. Filippo Impalà, m.c.m. Santi Gatto, brig.m. Emilio Errigo, brig.m. Gaetano Mangialardi, m.o.m. Marco Orrù, m.o.m. Luigi Marrazzo, fin.m. Arcangelo Lombardo, fin.m. Nunziante Longobardi, fin.m. Carmelo Sugamele e fin.m. Giuseppe Vitale, Acque de La Galite, 10-13 marzo 1986. — Componente di guardacoste della Guardia di finanza, partecipava, ad una complessa operazione aero-navale in alto mare, contribuendo, dopo oltre quattro giorni di ricerca in condizioni meteomarine estremamente avverse, alla cattura di una motonave carica di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti ed all'arresto del suo equipaggio palesemente armato. Mirabile esempio di coraggio e di spiccata perizia marinaresca.

Al capitano Giovanni Arpante, Acque di Brindisi 8-9 dicembre 1987. — Comandante di guardacoste della Guardia di finanza, partecipava, dirigendola personalmente, ad una operazione navale resa estremamente difficile dalle avverse condizioni meteomarine, contribuendo a portare in salvo due naufraghi, ormai allo stremo delle forze, ed i cinque occupanti di un motoscafo alla deriva per un'avaria al motore. Mirabile esempio di coraggio e di spiccata perizia marinaresca.

Maresciallo or.mare Emilio Errigo, brigadiere mare Luigi Cappelli, brigadiere mare Vincenzo Quaranta, finanziere mare Antonio Marcantonio, finanziere mare Daniele Maxia, finanziere mare Alessandro Soro, finanziere mare Ezio Carbone, finanziere mare Albino Casu e finanziere mare Pietro Campaniolo, Acque di Brindisi, 8-9 dicembre 1987. — Componente di guardacoste della Guardia di finanza, partecipava ad una operazione navale, resa estremamente difficile dalle avverse condizioni meteomarine, contribuendo a portare in salvo due naufraghi, ormai allo stremo delle forze, ed i cinque occupanti di un motoscafo alla deriva per un'avaria al motore. Mirabile esempio di coraggio e di spiccata perizia marinaresca.

90A0926

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/6335 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Casalnuovo di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.259.652.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.402.559.487 iscritto al ruolo a nome dei contribuenti Ruggeri Mario, Mazzuoccolo Nicola, De Falco Salvatore, S.r.l. Italtras, Lettieri Fabrizio, Lettieri Antonio, Ilardi Andrea, S.a.s. Framar, S.r.l. Co.Tra.Na., S.r.l. IGAM.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione del'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6543-6545 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiore dell'Aso è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 128.665.880 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 132.222.664 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Biancucci Alberto, Biancucci Leonella, Picena sport S.r.l., Tomaificio Astra, Bi.Mi. S.n.c., Biancucci Leonarda, Tomaificio Zebra.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6134-6208 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Maria a Monte è concessa proroga e nuova dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 296.050.330 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 310.585.743 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Levire S.n.c., Suolificio Usciana, Caponi Ivo, Mazzolini Gianfranco, Guarrente Giuseppe, Amerital S.r.l., Etrusca trading I.E. S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pisa darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6677 del 22 novembre 1989 al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Tropea e di Drapia è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 269.107.670 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 288.494.500 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Accorinti Rosa, Bordino Rosa, Bova Nicola, Francica Pasquale, Grillo Francesco, Mantegna Domenico, Pisera Pasquale, U.S.L. n. 23, S.A.C. S.r.l., Sabbie d'oro S.r.l., Romano Mario, Vita Francesco Antonio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6687 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cirò è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 690.040.670 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 739.752.000 iscritto a ruolo a nome Carè Giuseppe, Carolei Cataldo, Carolei Filomena, Ippolito Antonio, Pucci Giampiero.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6265 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Occimiano è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 842.184.308 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 871.014.901 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. I.C.M., S.r.l. Borsa, De Bernardi Lorenzo e Raiteri Oreste.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6547 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Serra S. Bruno è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 274.122.870 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 293.871.036 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Pullella Cecilia, Stramandinoli Pasquale, Merincola Francesco, Trombj Giuseppina, S.r.l. Crissense, Carvelli Salvatore, Franco Nicola, Vellone Salvatore, Salerno Domenico, Valente Giuseppe Vavalà Giacinto, Ceravolo Filippo, Caglioti Concetta, Giannini G. Battista, Idà Giuseppe, Prestanicola Giuseppe, Tassone Salvatore, Vari Giuseppe, Impr. Stirparo e Giannini, soc. Ira agr. regionale.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6675 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tropea è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 199.263.810 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 213.619.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti F.lli Bonaccurso, So.Pre.Ma. Edil Sud, S.d.f. Bochicchio e Rossi, Panificio Sant'Antonio, Granato Leone, Niglia Francesco Giuseppe, Centro Domenico, Bragho Cesare, Rotolo Francesco, Tirrenia Frigo S.n.c., F.lli Nazionale, Francica Pasquale, Mamone Rocco, Caglioti Pietro, Le Roccette S.n.c.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

90A0923

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla cooperativa agricola Due Mari

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 la riscossione del carico tributario di L. 212.391.002 dovuto dalla cooperativa agricola Due Mari è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata cooperativa, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A0924

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 25 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Dista a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Fenu in data 8 dicembre 1952, rep. 365, reg. soc. 856, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «I Ginepri Cooperativa a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Faedda in data 10 luglio 1981, rep. 7568, reg. soc. 3751, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Badde Risi a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Garofalo in data 5 febbraio 1985, rep. 31498, reg. soc. 4776, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lanasol - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Mura in data 17 maggio 1959, rep. 5672, reg. soc. 1168, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Azzurra a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 8 ottobre 1985, rep. 20216, reg. soc. 5176, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Boscomar a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 11 settembre 1979, rep. 429229, reg. soc. 3136, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Poseidon tutela dell'ambiente a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Lojacono in data 25 giugno 1985, rep. 35286, reg. soc. 4979, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Viribus Unitis a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Serra in data 31 ottobre 1956, rep. 16561, reg. soc. 1048, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «El Cabirol a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Lojacono in data 23 febbraio 1982, rep. 17717, reg. soc. 3650, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «I.S.E.C. - Iniziative Sociali Educative Comunitarie a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Lojacono in data 26 ottobre 1981, rep. 15814, reg. soc. 3695, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «San Giuseppe a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 17 luglio 1973, rep. 147687, reg. soc. 2298, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Villaggio Loretella a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 17 aprile 1980, rep. 70131, reg. soc. 3445, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Culturale - Eduard Toda a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Bilardi in data 14 marzo 1983, rep. 521, reg. soc. 4040, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Operatori radio televisivi a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Lojacono in data 23 gennaio 1979, rep. 3524, reg. soc. 3071, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Produzione agricola e consumo a r.l.», con sede in Badesi (Sassari), costituita per rogito Campus in data 18 ottobre 1945, rep. 4073, reg. soc. 103, tribunale di Tempio;

società cooperativa agricola «Avanguardia a r.l.», con sede in Badesi (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 21 marzo 1973, rep. 142874, reg. soc. 671, tribunale di Tempio;

società cooperativa agricola «Agro Pastorale su Connottu a r.l.», con sede in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Conti in data 14 dicembre 1977, rep. 1771, reg. soc. 2881, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «La Popolare a r.l.», con sede in Codrongianus (Sassari), costituita per rogito Stara in data 22 aprile 1945, rep. 519, reg. soc. 567, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Allevatori Codrongianus a r.l.», con sede in Codrongianus (Sassari), costituita per rogito Soldani in data 27 novembre 1975, rep. 1848, reg. soc. 2581, tribunale di Sassari,

società cooperativa edilizia «La Prima Cossoine a r.l.», con sede in Cossoine (Sassari), costituita per rogito Scanu in data 30 marzo 1982, rep. 68505, reg. soc. 3750, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «La Rinascente a r.l.», con sede in Florinas (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 15 maggio 1954, rep. 7208, reg. soc. 919, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Gruppo Ortofrutticolo Ittirese a r.l.», con sede in Ittiri (Sassari), costituita per rogito Masala in data 4 giugno 1966, rep. 227902, reg. soc. 1660, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Su Coloru a r.l.», con sede in Laerru (Sassari), costituita per rogito Scanu in data 21 aprile 1982, rep. 69163, reg. soc. 3776, tribunale di Sassari;

società cooperativa mista «Rocca Doria a r.l.», con sede in Monteleone Rocca Doria (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 12 dicembre 1984, rep. 18096, reg. soc. 4636, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Unione a r.l.», con sede in Oschini (Sassari), costituita per rogito Fenu in data 17 luglio 1967, rep. 4751, reg. soc. 1715, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «San Pantaleo a r.l.», con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Scanu in data 28 febbraio 1975, rep. 10504, reg. soc. 2468, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Luna a r.l.», con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Angeletti in data 23 aprile 1982, rep. 51563, reg. soc. 3745, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.L. - Società Cooperativa a r.l. di lavoro e produzione», con sede in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Scanu in data 31 maggio 1982, rep. 70563, reg. soc. 3730, tribunale di Sassari;

società cooperativa di consumo «Co.Al.P. Torres - Cooperativa alimentari Portotorres a r.l.» con sede in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Stara in data 7 giugno 1974, rep. 25045, reg. soc. 2384, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «La Cittadina a r.l.», con sede in Sorso (Sassari), costituita per rogito Lojacono in data 1° aprile 1978, rep. 756, reg. soc. 2943, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Romangia Agricola a r.l.», con sede in Sorso (Sassari), costituita per rogito Lojacono in data 26 gennaio 1979, rep. 3565, reg. soc. 3067, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove prospettive a r.l.», con sede in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus in data 25 gennaio 1982, rep. 30639, reg. soc. 1887, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa mista «Limbara a r.l.», con sede in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 14 aprile 1981, rep. 9774, reg. soc. 1746, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa agricola «Allevatori bestiame a r.l.», con sede in Thiesi (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 14 luglio 1968, rep. 53870, reg. soc. 1799, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Edilizia Valledoria a r.l.», con sede in Valledoria (Sassari), costituita per rogito Faedda in data 6 luglio 1982, rep. 9146, reg. soc. 3774, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Menzogna a r.l.», con sede in Amaroni (Catanzaro), costituita per rogito Barbieri in data 18 marzo 1980, rep. 58686, reg. soc. 2599, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Avvenire di Arena a r.l.», con sede in Arena (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 30 ottobre 1984, rep. 185291, reg. soc. 913, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa mista «Coo.Bad. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Badolato Marina (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 31 maggio 1983, rep. 8566, reg. soc. 3312, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Rinascita - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Tozzi in data 3 agosto 1984, rep. 2577, reg. soc. 3633, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooprint Calabria - Società cooperativa tipo-litografica a r.l.», con sede in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 3 maggio 1983, rep. 11532, reg. soc. 3318, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. - Adolfo Velona» (già «Cooperativa Adolfo Velonà - Società cooperativa a r.l.»), con sede in Botricello (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 22 maggio 1980, rep. 33250, reg. soc. 2633, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a r.l. - Ionica», con sede in Botricello (Catanzaro), costituita per rogito Liguori in data 4 febbraio 1984, rep. 7741, reg. soc. 3691, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mimosa 85 a r.l.», con sede in Botricello (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 14 febbraio 1985, rep. 17532, reg. soc. 3905, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Caraffa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Caraffa (Catanzaro), costituita per rogito Tozzi in data 21 novembre 1981, rep. 654, reg. soc. 2947, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Onoranze funebri - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 7 dicembre 1984, rep. 5996, reg. soc. 1953, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Astilo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 4 marzo 1982, rep. 67381, reg. soc. 1510, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Società Cooperativa edilizia a r.l. San Vincenzo», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 10 novembre 1973, rep. 15084, reg. soc. 620, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. Novecento», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 20 dicembre 1976, rep. 22858, reg. soc. 899, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Augusta», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 9 maggio 1977, rep. 24354, reg. soc. 942, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Giuditta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 11 novembre 1983, rep. 45980/7422, reg. soc. 1749, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Idr. El. Crotonese - Società cooperativa idroelettrica a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 7 febbraio 1983, rep. 125932, reg. soc. 1638, tribunale di Crotone

società cooperativa edilizia «Il Posto delle fragole a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 20 maggio 1982, rep. 68514, reg. soc. 1541, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Serena - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 15 ottobre 1982, rep. 3426, reg. soc. 1585, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Diana 2 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 15 gennaio 1982, rep. 2758, reg. soc. 1463, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Nuova Edil Coop. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 16 maggio 1983, rep. 4649, reg. soc. 1691, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Familcasa società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 16 aprile 1985, rep. 49509, reg. soc. 2123, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Stella a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Frisenda in data 25 ottobre 1982, rep. 53438, reg. soc. 1598, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.L.T.T. - Cooperativa lavoratori trasporti traslochi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 6 gennaio 1982, rep. 38939, reg. soc. 1472, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gi.La. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 20 maggio 1985, rep. 6925, reg. soc. 2120, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Tisicrate a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Frisenda in data 13 maggio 1982, rep. 53357, reg. soc. 1529, tribunale di Crotone;

società cooperativa agricola «Fortuna - Azienda agricola zootecnica, società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Curinga (Catanzaro), costituita per rogito Agapito in data 12 aprile 1985, rep. 19702, reg. soc. 1260, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa agricola «T 2 a r.l.», con sede in Acconia di Curinga (Catanzaro), costituita per rogito Melacrinis in data 31 gennaio 1984, rep. 76551, reg. soc. 1061, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa edilizia «Onelia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pesaro, costituita per rogito Marchionni in data 22 aprile 1975, rep. 179998/13502, reg. soc. 2344, tribunale di Pesaro;

società cooperativa edilizia «Villa del Piano a r.l.», con sede in Pesaro, costituita per rogito Zuccarelli in data 28 agosto 1975, rep. 166716/10735, reg. soc. 2393, tribunale di Pesaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Manila a r.l.», con sede in Fano (Pesaro), costituita per rogito Cantelmo in data 3 giugno 1985, rep. 44613/6633, reg. soc. 7404, tribunale di Pesaro.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 74718 del 23 ottobre 1989:

società cooperativa agricola «Bacezza - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Galvagna in data 26 febbraio 1980, rep. 266937, reg. soc. 2901, tribunale di Chiavari;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricolo-forestale della Val Trebbia S.r.l.» (sigla «C.A.V.A.T. - S.r.l.»), con sede in Montebruno (Genova), costituita per rogito Benetti in data 26 novembre 1978, rep. 6565, reg. soc. 33843, tribunale di Genova;

società cooperativa agricola «Stalla sociale Comago - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Olcese (Genova), costituita per rogito Castello in data 17 aprile 1979, rep. 20015, reg. soc. 34249, tribunale di Genova;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola e di consumo di Alborzasco a r.l.», con sede in S. Stefano d Aveto (Genova), costituita per rogito Givri in data 14 novembre 1981, rep. 37051, reg. soc. 3374, tribunale di Chiavari;

società cooperativa agricola «Co.A.B. S.r.l. - Cooperativa agricola Bardineto a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Di Giovanni in data 19 dicembre 1980, rep. 62930, reg. soc. 7214, tribunale di Savona;

società cooperativa agricola «Consorzio provinciale allevatori, cooperativa a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Motta in data 27 giugno 1969, rep. 9543/3153, reg. soc. 4279, tribunale di Savona;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Monte Nero Vendone S.r.l.», con sede in Vendone (Savona), costituita per rogito Navone in data 24 marzo 1976, rep. 34349, reg. soc. 5608, tribunale di Savona;

società cooperativa agricola «Alta Val d'Olba - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Urbe (Savona), costituita per rogito Lepri in data 5 settembre 1977, rep. 20380, reg. soc. 5951, tribunale di Savona;

società cooperativa agricola «Cooperativa fra produttori agricoli della Riviera dei fiori a r.l.», con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 28 settembre 1967, rep. 53358, reg. soc. 840, tribunale di Imperia;

società cooperativa agricola «Diantus - Istituto di ricerca ibridazione sviluppo agricolo a r.l.», con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Temesio in data 28 luglio 1973, rep. 18836, reg. soc. 2041, tribunale di Sanremo.

Con decreti ministeriali 29 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Universo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 8 febbraio 1979, rep. 140791, reg. soc. 28308 tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Tedalda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Salani in data 9 aprile 1971 rep. 4960, reg. soc. 20599, tribunale di Firrenze;

società cooperativa edilizia «Inverno III - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Cavallina in data 9 maggio 1978, rep. 29637, reg. soc. 27213, tribunale di Firenze;

società cooperativa mista «Consorzio regionale toscano tra cooperative di abitazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze costituita per rogito Salani in data 15 febbraio 1977, rep 10730, reg. soc. 25542, tribunale di. Firenze;

società cooperativa edilizia «Lavoro I - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Mosca in data 19 gennaio 1979, rep. 22182, reg. soc. 28109, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Il girone - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Ersoch in data 4 marzo 1975, rep. 45904, reg. soc. 23644, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Diana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Nasti in data 12 maggio 1982, rep. 39254, reg. soc. 34862, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Il giglio» a responsabilità limitata, con sede in Firenze, costituita per rogito Dell'Imperatore in data 8 giugno 1956, rep. 6632, reg. soc. 13129, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «L'indiano alle Cascine» a responsabilità limitata, (già «Le Cascine» a responsabilità limitata), con sede in Firenze, costituita per rogito Franchi in data 17 gennaio 1957, rep. 13888, reg. soc. 13349, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Asse nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Fumagalli in data 4 giugno 1956, rep. 1798, reg. soc. 13114, tribunale di Firenze;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana Autosole 23 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Baroncelli in data 8 maggio 1979, rep. 7614, reg. soc. 28619, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «La primavera - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Romoli in data 6 aprile 1979, rep. 627, reg. soc. 28565, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Gaetano Pacchi - Società cooperativa edilizia a r l.» con sede in Firenze costituita per rogito Arico in data 30 dicembre 1980, rep. 2528, reg. soc. 31835, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Fiorenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Acquaro in data 27 marzo 1972, rep. 398, reg. soc. 21109, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice dipendenti Pontello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Salani in data 13 novembre 1978, rep. 12485, reg. soc. 27862, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cardo II - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Cavallina in data 8 maggio 1978, rep: 29626, reg. soc. 27217, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Lavoro III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Mosca in data 19 gennaio 1979, rep. 22184; reg. soc. 28073, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Le caldine - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Cavallina in data 11 maggio 1978, rep. 29644, reg. soc. 27210, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Lavoro 2° - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Mosca in data 19 gennaio 1979, rep. 22183, reg. soc. 28169, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Lavoro 8 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Mosca in data 17 giugno 1980, rep. 25429, reg. soc. 30635, tribunale di Firenze

società cooperativa edilizia «Lavoro V - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Mosca in data 19 gennaio 1979, rep. 22186, reg. soc. 28074, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Lavoro 7 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Mosca in data 29 giugno 1979, rep. 23317, reg. soc. 28666, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice "Dino Pennazzato" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 28 novembre 1962, rep. 14760, reg. soc. 15974, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Santa Caterina di Rimezzano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Salani in data 13 novembre 1978, rep. 12487, reg. soc. 27900, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Domus Annejana» a responsabilità limitata, con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Sini in data 3 maggio 1960, rep. 2111, reg. soc. 14658, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Lux - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Campi Bisenzio (Firenze), costituita per rogito Salani in data 1° aprile 1982, rep 15762, reg. soc. 34612, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Società edificatrice La Candelora - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campi Bisenzio (Firenze), costituita per rogito Chieffi in data 2 febbraio 1977, rep. 7221, reg. soc. 28076, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «L'Avvenire - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lastra a Signa (Firenze), costituita per rogito Liberati in data 9 marzo 1970, rep. 139792, reg. soc. 20064, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Anna S.r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 13 settembre 1979, rep. 63252, reg. soc. 6041, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Torelli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 24 giugno 1963, rep. 28883, reg. soc. 16460, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Socialcasa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Prato (Firenze); costituita per rogito Rolfo in data 27 marzo 1981, rep. 16256, reg. soc. 7671, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Cooperative edificatrice Verginino S.r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 21 novembre 1977, rep. 59400, reg. soc. 4847, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Pio Decimo» a responsabilità limitata, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito De Luca in data 12 dicembre 1979, rep. 761, reg. soc. 6324, tribunale di Prato;

società cooperativa mista «Radio Charlie - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Petroni in data 26 febbraio 1979, rep. 16013, reg. soc. 5643, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Certezza di Mezzana - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Cecchetti in data 26 gennaio 1979, rep. 5442, reg. soc. 5627, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Urano II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 18 gennaio 1979, reg. 6579, reg. soc. 5588, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Le Badie 16 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Frigo in data 15 marzo 1980, rep. 688/233, reg. soc. 6678, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Giovanna - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), costituita per rogito Berardi in data 18 luglio 1979, rep. 37809, reg. soc. 28814, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Il tetto di Bivigliano - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Vaglia (Firenze), costituita per rogito Piccinini in data 4 gennaio 1980, rep. 17245, reg. soc. 29685, tribunale di Firenze.

90A0903

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino 24 novembre 1989, n. 1327, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare da parte del C.N.R. - Istituto per la lavorazione dei metalli - Orbassano, la donazione consistente in un apparecchiatura Laser Valfivre 500W usata, per un valore di L. 8.000.000 da destinare all'officina meccanica dell'Ateneo stesso.

90A0921

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto della fondazione Alvaro Fantozzi, in Pontedera

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1989, registro n. 50 Beni culturali, foglio n. 244, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto della fondazione Alvaro Fantozzi, con sede in Pontedera (Pisa).

90A0922

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società «A.R.A. - Cooperativa riparazioni idrauliche sanitarie - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione 1° febbraio 1990, n. 435, il rag. Luca Savino, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3, è stato nominato liquidatore della «A.R.A. - Cooperativa riparazioni idrauliche sanitarie - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 29 dicembre 1982 con rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste, in sostituzione del sig. Angelo Pedrocchi.

90A0928

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Fonte Vallechiara in contenitori di materiale PET

Con deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 1989, n. 6367, la Terme di Vallechiara S.p.a. - Altare (Savona), è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere acqua minerale naturale denominata Fonte Vallecchiara in contenitori di materiale PET.

90A0929

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo 1989 concernente: «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela. (Ordinanza n. 1675/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1989).

All'art. 2, secondo comma, della sopra citata ordinanza, riportato alla pag. 18, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Per le attività di formazione di cui *al comma 1* » leggasi: «Per le attività di formazione di cui *all'art. 1*...».

90A0907

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Caruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul di postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 4 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000